

(N. 815-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 settembre 1951

modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1951 (V. Stampato N. 2195)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 DICEMBRE 1951**

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1952

Riordinamento del casellario giudiziale

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del giorno 21 settembre 1951 il Senato della Repubblica approvava il disegno di legge sul riordinamento del casellario giudiziale diretto ad eliminare i gravi inconvenienti provocati dalla congestione di tale servizio.

Per il criterio informatore di tale disegno di legge, che tendeva ad eliminare le iscrizioni di provvedimenti di minima importanza o aventi un dubbio e irrilevante valore sintomatico ai fini della ricostruzione della personalità del giudicabile, fu approvato dal Senato un emendamento aggiuntivo proposto

dalla Commissione per il quale si disponeva la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia intervenuta prima che il giudice avesse portato il suo esame in merito alla imputazione.

In applicazione dello stesso criterio e in conformità di analoga disposizione contenuta nel progetto per la riforma del Codice di procedura penale, con altro emendamento aggiuntivo fu stabilito che si dovesse invece procedere all'iscrizione della sentenza di non doversi procedere per amnistia qualora l'imputato, avvalendosi della facoltà stabilita dall'articolo 152

capoverso, Codice di procedura penale, avesse chiesto il giudizio sul merito e il Giudice non avesse ritenuto di assolverlo per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto: in tal caso, infatti, l'intervenuto giudizio sul merito dell'imputazione toglieva alla sentenza di non doversi procedere per amnistia quel carattere equivoco e dubbio che ne consigliava la non iscrizione nel casellario giudiziale nei casi di amnistia intervenuta prima che si fosse portato qualsiasi esame sul merito.

La Camera dei deputati non ha ritenuto di approvare tale disposizione: si osservò in proposito che il giudizio sul merito richiesto ai sensi dell'articolo 152 Codice procedura penale è incompleto perchè limitato all'esame delle prove acquisite senza possibilità di esaminare nuove prove a discarico; si aggiunse, per altro, che sarebbe stato ingiusto disporre l'iscrizione nel casellario della sentenza di non doversi procedere per amnistia nei confronti dell'imputato, che, conscio della propria innocenza, si fosse avvalso della facoltà concessagli dall'articolo 152 capoverso Codice di procedura penale, chiedendo l'esame sul merito e che invece nessuna annotazione della declaratoria di amnistia si dovesse avere per l'imputato che, sapendo di non poter ottenere una sentenza di completa assoluzione, si fosse appagato di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di amnistia.

Le ragioni prospettate per la soppressione di tale emendamento aggiuntivo convincono dell'opportunità di seguire il criterio adottato dalla Camera dei deputati anche se ci si allontana dalle disposizioni prevedute nel progetto per la riforma del Codice di procedura penale.

La Commissione ritiene pertanto, aderendo a tali osservazioni, che sia opportuno accogliere la soppressione della disposizione che si riferisce ai casi di applicazione dell'amnistia dopo il giudizio di merito richiesto ai sensi dell'articolo 152 capoverso Codice procedura penale rimannendo anche per tali casi la disposizione generale per la quale non si procede all'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, inter-

venuta prima della sentenza di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

Fra i provvedimenti da iscriverne nel casellario giudiziale, alla lettera c) dell'articolo 1 sono indicati quelli che dichiarano il condannato delinquente abituale o professionale. Nel testo approvato dal Senato si omise di considerare il delinquente per tendenza e opportunamente la Camera dei deputati ha ovviato a tale omissione considerando con un emendamento aggiuntivo anche i provvedimenti che dichiarano il condannato delinquente per tendenza.

In applicazione del proposito di snellire i servizi del casellario e d'evitare l'ingombro di schede, la Camera dei deputati con un emendamento della disposizione prevista dal n. 4 dell'articolo 2 ha ridotto a tre anni il termine per l'eliminazione delle annotazioni relative a sentenze di proscioglimento per contravvenzioni, essendosi ritenuto troppo lungo il termine prima stabilito in cinque anni.

L'emendamento sembra opportuno se si considera che nella specie si tratta di sentenze di proscioglimento.

Con un ultimo emendamento aggiuntivo dell'articolo 3 del disegno di legge, concordato col Ministro Guardasigilli, la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno stabilire che nei certificati del casellario giudiziale richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dalle aziende incaricate di pubblici servizi non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento pronunciate nei confronti di persona minore non imputabile.

La Commissione ritiene che anche quest'emendamento aggiuntivo sia da accogliersi ad evitare che pesino nella vita fatti ed episodi avvenuti quando mancava quel discernimento che è a base dell'imputabilità penale.

Si propone pertanto che siano accolti tutti gli emendamenti sopra ricordati e che il disegno di legge sul riordinamento del casellario giudiziale, senza ulteriori indugi, sia approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ITALIA, *relatore.*

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1° Nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunziata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunziata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove o che il giudice su istanza dell'imputato, a norma dell'articolo 152, capoverso, Codice procedura penale, pronunciando nel merito non abbia

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o per tendenza, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza.

Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunziata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunziata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove;

ritenuto di assolvere perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso o perchè non costituisce reato.

2° nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3° i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1, le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

Art. 2.

L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1° sentenze di proscioglimento da delitto trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili; nel caso di sentenze di proscioglimento in istruttoria, se il reato non sia ancora estinto per prescrizione, l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2° sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3° sentenze pronunciate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per i reati previsti dagli articoli 1, 3, 4, 5 della legge 25 febbraio 1926, n. 2008, nonché dagli articoli 120 e 252 Codice penale del 1889 e dal titolo I, libro II, del Codice penale, eccettuate quelle concernenti i delitti di spionaggio e i delitti previsti dagli articoli 251, 252, 261, capoverso 2°, 262, capoverso 2°, Codice penale.

4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e se questa è stata applicata o sostituita con decreto ai sensi dell'articolo precedente n. 1, lettera o) anche i relativi provvedimenti sono eliminati.

Le disposizioni di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4° non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

Art. 3.

L'articolo 606 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni Autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

4° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

Identico.

« Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle

delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

Art. 4.

Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 1, è esclusa la iscrizione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.